REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 58/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30723 del registro di Segreteria,

proposto da

F. M., nato a OMISSIS , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Maria Santoro e Guido Mazzarella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bellizzi (SA), Viale della Repubblica n. 9, giusta procura speciale in calce al ricorso;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n. OMISSIS , notificato il OMISSIS , e del contestuale parere del MEF, Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, nonché del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Milano del

OMISSIS , con cui è stata rigettata la domanda unica del ricorrente in data OMISSIS per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, e ogni atto connesso, successivo e consequenziale;

e per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio e della relativa ascrizione tabellare delle infermità da cui è affetto il ricorrente, come già accertate e ascritte dalla CMO di Milano alla 8^ Categoria della Tabella A" ai fini del diritto al trattamento previdenziale privilegiato.

Uditi, nell'udienza del 1° aprile 2025, l'Avv. Serena Maddalena delegata dell'Avv. Anna Maria Santoro per il ricorrente e la Dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, sottufficiale dell'Aeronautica militare, in data OMISSIS , in costanza servizio, presentava istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, delle infermità contratte in seguito ad infortunio sul lavoro verificatosi in data OMISSIS . La CMO di Milano, con verbale del OMISSIS , n. OMISSIS riconosceva il richiedente affetto dalle seguenti infermità: a) "*postumi soggettivi di otite barotraumatica bilaterale in normoacusia*", ritenendola non ascrivibile a categoria tabellare; b) "*persistente disturbo post traumatico da stress*", ritenendola ascrivibile alla 8^ Categoria della Tabella A.

Tuttavia, il competente Comitato di verifica in data OMISSIS

giudicava dipendente da c.s. solo la prima infermità e non la seconda, con ciò precludendo, in difetto di ascrivibilità tabellare, il successivo riconoscimento dei benefici di legge.

Il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso in data 5 agosto 2024 con le conclusioni in epigrafe.

Il MEF si è costituito in data 7.1.2025 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto del proprio organo, ossia il parere del Comitato di verifica impugnato, ha carattere endoprocedimentale ed è privo di rilevanza esterna, essendo il provvedimento finale di esclusiva competenza del Ministero della Difesa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio con memoria in data 13.1.2025 evidenziando la pendenza di un procedimento di autotutela diretto al riesame e all'eventuale annullamento degli atti impugnati e chiedendo pertanto un differimento della trattazione del giudizio in attesa della conclusione del suddetto procedimento. Nel merito ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio a fini diversi dal trattamento pensionistico di privilegio e nel merito chiesto il rigetto del ricorso allo stato degli atti, in conformità al parere del Comitato di verifica quale organo tecnico competente in materia.

In data 10.3.2025 il Ministero della Difesa ha depositato un nuovo parere, reso, nel corso del procedimento di autotutela, dal CML - Sezione Speciale presso la Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, nel quale si ritiene che, a differenza del precedente parere del Comitato di verifica, l'infermità "*persistente disturbo post-traumatico da stress*" patita dal ricorrente debba ritenersi riconducibile

all'infortunio del OMISSIS e meritevole, vista la stabilizzazione a distanza della stessa, di ascrivibilità alla 8^ categoria di tabella A. Ha quindi dichiarato essere in via di perfezionamento il ritiro del provvedimento impugnato e chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Parte ricorrente in data 11 marzo 2025 ha depositato memoria in cui manifesta il permanere dell'interesse al giudizio in considerazione del fatto che l'atto di ritiro, benché preannunciato, non consta essere stato ancora emesso e depositato agli atti e dell'intenzione di ottenere un'ascrizione tabellare più favorevole attraverso un nuovo accertamento medico-legale da demandarsi ad un c.t.u.

All'udienza di discussione del 1° aprile 2025 l'Avv. Serena Maddalena delegata dell'Avv. Anna Maria Santoro per il ricorrente e il rappresentante dell'Amministrazione hanno richiamato le proprie conclusioni come in atti.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Non è possibile addivenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto, allo stato, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, l'atto di ritiro del provvedimento impugnato, benché preannunciato, non consta essere stato ancora emesso e depositato in giudizio.

2. La causa può essere decisa sulla base degli atti e segnatamente del parere del CML - Sezione Speciale presso la Corte dei conti - in data 26 febbraio 2025, reso e depositato in corso di causa, che si è pronunciato in senso favorevole alle domande del ricorrente, riconoscendo la dipendenza da c.s. dell'infermità (*persistente disturbo post-traumatico da stress),* che era stata in un primo

tempo negata.

A tale parere, completo ed esaustivo, può dunque farsi integrale rinvio ai sensi dell'art. 17 disp. att. c.g.c.

3. È appena il caso di precisare che la domanda giudiziale avanti questa Corte può essere scrutinata nei limiti di quella precedente in via amministrativa, a pena di inammissibilità (art. 153 c.g.c.), la quale (cfr. doc. 1 ric.) riguarda esclusivamente la dipendenza da c.s. delle infermità sofferte (cfr. sul punto Sez. Sicilia n. 88/2023, pag. 8).

4. Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui sopra.

5. Tanto giustifica, a parere di questo Giudice, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia "*persistente disturbo post-traumatico da stress",* di cui soffre il ricorrente*;*

dichiara il ricorso inammissibile per il resto.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025.

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15.4.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Milano, 1° aprile 2025

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15.4.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente